



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO

- AI  
Presidente del Collegio dei Periti Industriali - Nuoro  
[collegiodinuoro@pec.cnpi.it](mailto:collegiodinuoro@pec.cnpi.it)
- AI  
Presidente del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici - Sassari  
[sassari@pecagrotecnici.it](mailto:sassari@pecagrotecnici.it)
- AI  
Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi – Nuoro  
[ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it)
- AI  
Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri – Nuoro  
[collegio.nuoro@geopec.it](mailto:collegio.nuoro@geopec.it)
- AI  
Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro – Nuoro  
[ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it)
- AI  
Presidente dell'Ordine degli Architetti - Nuoro  
[oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it](mailto:oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it)
- AI  
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri – Nuoro  
[ordine.nuoro@ingpec.eu](mailto:ordine.nuoro@ingpec.eu)
- AI  
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Nuoro  
[commercialistinuoro@pec.it](mailto:commercialistinuoro@pec.it)
- AI  
Presidente dell'Ordine degli Avvocati – Nuoro  
[ordineavvocatinuoro@legalmail.it](mailto:ordineavvocatinuoro@legalmail.it)

OGGETTO: Publicazione delle regole tecniche per l'udienza da remoto.

Egregi Presidenti, Gentili Direttori

come probabilmente noto, il 16 novembre u.s. è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale (serie generale n. 285) il decreto del direttore generale del MEF in data 11 novembre 2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

L'emanazione delle regole tecniche consente finalmente di applicare il disposto normativo, rimasto lettera morta per due anni, ma porta con sé, come ovvio, i problemi connessi alla sua concreta applicazione durante il periodo emergenziale che stiamo attraversando, atteso che la stessa materia è anche disciplinata dall'art. 27 del decreto-legge n. 137/2020.

Secondo la disciplina dettata dall'art. 16 cit. "La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali **nel ricorso o nel primo atto difensivo** ovvero **con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata** alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546... I giudici, **sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie**, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza".

L'art. 3 comma 2 del DECRETO 11 novembre 2020. stabilisce che "la decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica."

Secondo la ordinaria sequenza procedimentale:

1) i presidenti di commissione dettano i criteri in base ai quali le controversie possano essere trattate da remoto;

2) le parti possono chiedere la trattazione da remoto prima della notifica dell'avviso di trattazione (quindi più di 30 giorni prima dell'udienza);

3) i relatori designati verificano se la controversia può essere tratta da remoto ed autorizzano la segreteria a procedere alle formalità per la trattazione a distanza.

4) il presidente decide se svolgere o meno l'udienza da remoto e in caso positivo ne fa dare comunicazione alle parti;

5) prima dell'udienza la segreteria invia una seconda comunicazione con cui fornisce il link per il collegamento da remoto.

Come noto, l'art. 4 comma 27 DL 137/2020 (il c.d. Decreto Ristori bis) dispone: "**Salvo quanto previsto nel presente articolo**, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119".

L'art. 27 comma 1, a sua volta, dispone che nel caso in cui la situazione pandemica non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza: "...lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato ... con decreto motivato del presidente della Commissione ... da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. ... In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento".

Il comma 2 prevede: "In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non **insista** per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno **due giorni liberi** anteriori alla data fissata per la trattazione. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta.

Ribadito che il diritto alla partecipazione fisica all'udienza pubblica, richiesta ai sensi dell'art.34 del D.L.vo n.546/1992, laddove – come a Nuoro – la situazione epidemiologica in atto consenta, è garantito, poiché esso non è stato soppresso a seguito dell'entrata in vigore dell'art.27 d.l. 28/10/2020 n.237, durante il periodo emergenziale, la sequenza procedurale per attivare l'udienza da remoto è questa:

1) i presidenti di commissione dettano i criteri in base ai quali le controversie possano essere trattate da remoto;

2) le parti possono chiedere la trattazione da remoto in tempo utile a consentire la notifica degli avvisi cinque giorni prima;

4) il presidente decide se svolgere o meno l'udienza da remoto;

5) in caso positivo ne fa dare comunicazione alle parti via PEC e prima dell'udienza la segreteria invia una seconda comunicazione con cui fornisce il link per il collegamento da remoto;

6) in caso negativo, si procede alla trattazione allo stato degli atti.

6) se la parte richiedente la trattazione da remoto reitera la richiesta, si deve procedere da remoto, a meno che ciò non sia possibile, per cui si procede a trattazione scritta.

Da questa sommaria analisi, sembra evidente che il sistema presupponga l'individuazione dei criteri di selezione delle controversie trattabili da remoto, che diventano un vincolo condizionante l'attività processuale.

Sul punto, si spera in un confronto, al fine di fissare criteri condivisi che tengano conto delle esigenze tanto dei professionisti, quanto dell'amministrazione finanziaria, tanto della Commissione da me presieduta.

A tal fine, Vi chiedo la disponibilità a partecipare ad un incontro da remoto, per confrontarci sul problema e stabilire delle linee guida.

Nelle more, vi pregherei di informare i vostri iscritti che l'udienza da remoto durante la fase emergenziale sarà autorizzata secondo i seguenti criteri in ordine decrescente:

- 1) Richiesta proveniente da parti non residenti nella provincia di Nuoro;
- 2) rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate,
- 3) valore della controversia,
- 4) concessione o rigetto delle inibitorie
- 5) anzianità di iscrizione a ruolo delle controversie superiore a quattro anni.

Cordialmente

IL PRESIDENTE  
Armando Mammone  
*[Firmato digitalmente]*